

Repertorio numero 81083 Raccolta numero 19578
Verbale di Assemblea
del C.A.I.C.I.T.
REPUBBLICA ITALIANA

Il primo luglio duemilauno
(1/7/2001)

In Arezzo via XXV Aprile nei locali ASCOM avanti a me Dottor Fabio Milloni, Notaio in Arezzo, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Arezzo, senza testimoni per espressa e concorde rinuncia del Comparente

è PRESENTE

BARULLI GIANFRANCO, nato a Arezzo il 22 dicembre 1930, domiciliato per la carica come segue,
Detto Comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di Assemblea della Associazione denominata in sigla C.A.I.C.I.T. (Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori) convocata per la parte straordinaria oggi in questo luogo ed ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche Statutarie.

Assume la presidenza per Statuto e per concorde designazione dei presenti il signor Barulli Gianfranco il quale preliminarmente dà atto.

- della regolare convocazione dell'Assemblea in 11° convocazione (essendo la 1° andata deserta) avvenuta con comunicazione del 21 maggio 2001;

- della presenza del quorum deliberativo e costituito a norma dell'art. 14 dello Statuto nella persona dei signori:

Barulli Gianfranco, Bracci Otello, Cini Remo, Malatesti Enzo, Galimberti Federico, Politini Aldo, Sassoli Giancarlo, Della Lunga Rossella, Bottai Giovanni, Donati Fernando, Ricci Enrico, Maruffi Roberto, Palazzini Franco, Marmorini Giuseppe, Benucci Carlo, Falsettin Simonetta, Butali Benito, Treghini Vera, Lisi Anna, Salvi Angela, Polci Carlo, Zurlì Renata, Boncompagni Eraldo, Bindi Corrado, Turchetti Pasquale, Casi Franco, Danzini Sergio, Polci Marco, Milloni Fabio, Stocchi Maria Pia, Nencioli P Paolo, Luzzi Mario, Mafucci Leo, Nocentini Mario, Tavanti Angelo, Lazzerelli Paolo, Farsetti Fabio, barbagli Annunziata;

- della presenza dell'Organo Amministrativo nella persona dei signori

Barulli Gianfranco (Presidente), Benucci Carlo, Sassoli Giancarlo, Malatesti Enzo, Bracci Otello, Cini Remo, Galimberti Federico, Bottai Giovanni, Maruffi Roberto, Palazzini Franco

- della presenza dell'Organo Collegio Sindacale nella persona dei signori

Marmorini Giuseppe, Polci Carlo

e dunque dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare per Statuto sul sopracitato ordine del giorno.

app 4

REGISTRATO

In Arezzo il 17/07/01
di n. _____ vol. _____

In corso di
registrazione



Innanzi tutto il Presidente espone ai presenti che è necessario accentuare l'azione dell'Ente per il perseguimento degli scopi istituzionali e quanto può essere conseguito sotto due profili operativi.

Sotto il primo profilo è opportuno prevedere per rendere un miglior servizio assistenziale ai pazienti di prevedere la possibilità di assistenza domiciliare per i pazienti stessi ed inoltre la possibilità di svolgere e sostenere i costi relativamente ad attività ausiliarie non mediche eseguite all'interno del Centro Oncologico.

Conseguentemente si rende opportuno integrare il testo dell'art. 4 dello Statuto Sociale il cui letterale tenore sarà il seguente

"Articolo 4 - Omissis

Il Comitato persegue i propri scopi umanitari con le seguenti modalità:

Omissis

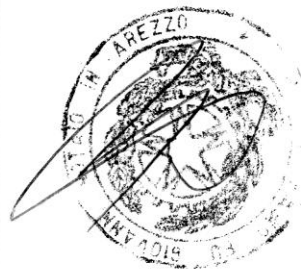
m) sostenere in tutto o in parte i costi per assistenza domiciliare a favore di pazienti molto gravi svolta sia da personale medico che paramedico. Tale assistenza potrà essere organizzata sia sotto forma di collaborazione occasionale che coordinata e continuativa che societaria, ma sempre in forma professionale e con esclusione di qualsiasi coordinamento da parte del Comitato e con l'esclusione di qualsiasi altra forma di subordinazione rispetto al comitato stesso.

n) sostenere in tutto o in parte i costi per attività ausiliarie svolte da personale non medico all'interno del Centro Oncologico tale attività potrà essere organizzata sia sotto forma di collaborazione occasionale che coordinata e continuativa che societaria ma sempre in forma professionale e con esclusione di qualsiasi coordinamento da parte del comitato e con l'esclusione di qualsiasi altra forma di subordinazione rispetto al comitato stesso.

- Sotto un secondo profilo si rende opportuno una più completa puntualizzazione dei poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione per compiere atti di mutuo od operazioni di credito in generale conseguentemente si rende opportuno integrare il testo dell'art. 21 dello Statuto Sociale il cui letterale tenore sarà il seguente:

"Articolo 21 - Omissis - lettera e) Spetta al Consiglio concludere contratti con Enti Pubblici o Privati, contrarre mutui passivi, assumere obbligazioni e conferire apposita delega, da trascrivere nell'opposito libro sociale, al Presidente o ad altro soggetto autorizzato nell'ambito del Consiglio per il compimento delle suddette operazioni e rilasciarne liberatorie quietanze."

- Si rende inoltre opportuna una più precisa puntualizzazione di poteri delegati dal Consiglio al Presidente per nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti il Calcit e con-



seguentemente si rende opportuno integrare il testo dell'art. 22 dello Statuto Sociale il cui letterale tenore sarà il seguente

"Art. 22 Omissis

Il presidente su apposita delega del Consiglio ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Calcio davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa ed in qualsiasi grado di Giurisdizione".

- Si rende opportuno inoltre una più precisa puntualizzazione dei poteri delegati al Presidente del Consiglio per nominare avvocati e procuratori alle liti riguardo il codice

L'Assemblea preso atto delle dichiarazioni del Presidente avendo il quorum costitutivo richiesto in seconda convocazione alla unanimità dei voti palesemente espressi:

D E L I B E R A

I) - Di integrare il testo dell'Articolo 4 dello Statuto Sociale con la previsione della possibilità di sostenere in tutto o in parte i costi per l'assistenza domiciliare ai pazienti e per lo svolgimento di attività ausiliarie all'interno del Centro Oncologico secondo il testo dell'Articolo 4 meglio sopra illustrato e qui come integralmente richiamato.

II) - Di integrare il testo dell'Articolo 21 dello Statuto Sociale con la previsione di una più completa puntualizzazione dei poteri del Consiglio di Amministrazione in materia di atti di mutuo od operazioni di credito in generale conferendo apposita delega al Presidente o altro soggetto autorizzato secondo il testo dell'Articolo 21 meglio sopra illustrato e qui come integralmente richiamato.

III) Di integrare il testo dell'art. 22 con la previsione per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti il contenuto secondo il testo dell'art. 22 come meglio sopra illustrato e qui integralmente riportato.

IV) - Di approvare testo integrale dello Statuto sociale, che si compone di numero 27 articoli allegato al presente atto con lettera " A " quale parte integrante e sostanziale.

DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto non ha natura patrimoniale e si chiede l'applicazione della tassa fissa di Registro.

Il presente atto è in esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 17 D. Legislativo n. 460/1997.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, essendo tolta la seduta alle ore

e ne ho dato lettura al richiedente relativamente al relativo allegato, di tutto ricevendo conferma.

Occupi sin qui pagine otto di due fogli scritte di mia mano.

F.to Barulli Gianfranco n.n. F.to Fabio Milloni Notaio



S T A T U T O

Titolo I - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA DEL COMITATO

Art. 1 - E' costituito il COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, più brevemente denominato "C.A.L.C.I.T.",

Art. 2 - Il Comitato ha la sede legale in Arezzo, via XXV Aprile n. 12, presso l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, ed ha la sede operativa e la segreteria in Arezzo, piazza S. Jacopo n. 2/2.

Art. 3 - La durata del Comitato è fissata al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata.

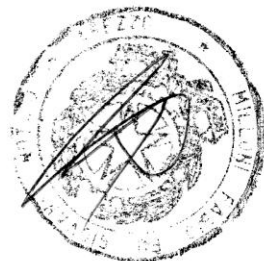
Titolo II - OGGETTO

Art. 4 - Il comitato che non ha alcun carattere politico-partitico, presenta le seguenti caratteristiche:

- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- l'esplicazione di azioni direttamente volte alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività attinenti casi di oncologia.

Il Comitato persegue i propri scopi umanitari con le seguenti modalità:

- a) - reperire fondi e mezzi finanziari per poter acquistare strumenti, mobili ed immobili da donare all'Ospedale Civile di Arezzo ed eventualmente ad altri istituti di cura pubblici che saranno di volta in volta, ritenuti opportuni, il tutto destinato in maniera specifica alla diagnosi precoce ed alla cura delle malattie tumorali;
- b) - sostenere le spese, o quote di spese, per la formazione specifica e qualificazione di personale medico e paramedico esclusivamente alle dirette dipendenze, a tempo pieno, di istituti pubblici per la cura di malattie tumorali;
- c) - sostenere le spese, o quote di spese, necessarie a familiari di pazienti indigenti per affrontare particolari cure specifiche sia in Italia che all'Estero ed intervenire finanziariamente in caso di comprovata necessità per acquisto di medicinali;
- d) - collaborare nella maniera più proficua e più completa con le autorità sanitarie locali per una sempre migliore diffusione della educazione sanitaria;
- e) - offrire agli Enti ospedalieri e alle autorità sanitarie locali la migliore collaborazione che fosse richiesta per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
- f) - collaborare con Enti, fondazioni ed istituti, sia a carattere locale che nazionale, che abbiano scopi analoghi ed affini a quelli contemplati nel presente statuto;
- g) - istituire borse di studio a favore di medici iscritti nei rispettivi albi, aventi ad oggetto specializzazione e ricerca in campo oncologico, da svolgere presso il Centro Oncologico o altra divisione ove si tratti il malato oncologico dell'Ospe-



dale Civile di Arezzo;

h) - organizzare convegni scientifici, seminari, tavole rotonde e incontri, inerenti la materia oncologica;

i) - ogni altra attività con cui il Comitato si avvarrà, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite (anche in via indiretta) dei propri volontari, esclusivamente per fini di solidarietà.

In via esemplificativa, l'assistenza a persone operate o che debbano sottoporsi ad interventi chirurgici, l'assistenza post-operatoria anche per riabilitazione, la divulgazione delle necessità di donazione di midollo osseo e la ricerca di volontari ai fini di trapianto per malattie neoplastiche e quant'altro di simile.

Può anche partecipare a manifestazioni, competizioni, mostre, organizzate da terzi ai fini della raccolta dei fondi che permettano il raggiungimento dello scopo sociale.

Sempre ai fini del raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite commissioni di vario genere (ad esempio, scientifico, culturale, organizzativo, ecc. ecc.)

m) sostenere in tutto o in parte i costi per assistenza domiciliare a favore di pazienti molto gravi svolta sia da personale medico che paramedico. Tale assistenza potrà essere organizzata sia sotto forma di collaborazione occasionale che coordinata e continuativa che societaria, ma sempre in forma professionale e con esclusione di qualsiasi coordinamento da parte del Comitato e con l'esclusione di qualsiasi altra forma di subordinazione rispetto al comitato stesso.

n) sostenere in tutto o in parte i costi per attività ausiliarie svolte da personale non medico all'interno del Centro Oncologico tale attività potrà essere organizzata sia sotto forma di collaborazione occasionale che coordinata e continuativa che societaria ma sempre in forma professionale e con esclusione di qualsiasi coordinamento da parte del comitato e con l'esclusione di qualsiasi altra forma di subordinazione rispetto al comitato stesso.

Titolo III - PATRIMONIO

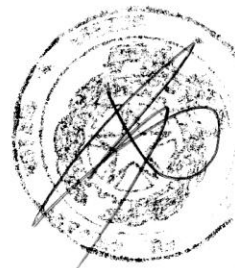
Art. 5 - Il patrimonio del Comitato è costituito dal fondo di dotazione alimentato da:

1) - contributi erogati dagli Enti Promotori consistenti in:

a) - uso gratuito da parte del Comitato dei locali dell'Associazione Commercianti della Provincia di Arezzo;

b) - collaborazione, per quanto, quando e dove occorra, del personale degli Enti promotori e degli altri aderenti al Comitato;

c) - contribuzione delle spese, per quanto e nella misura che dovesse occorrere, necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie del Comitato, in particolare per quanto previsto all'art. 4 lettere "g" ed "h", oltre ad una quota annuale da considerarsi con il Consiglio di Amministrazione del CAL-CTT;



2) - contributi ed elargizioni pervenuti da altri soggetti, compresi gli organismi internazionali, al fine di essere impiegati per gli scopi del CALCIT;

3) - iniziative varie all'uopo organizzate dal Consiglio di Amministrazione del CALCIT;

4) - entrate derivanti da attività commerciali marginali consentite dalla legge;

5) - donazioni, lasciti testamentari ed altro.

Eventuali beni immobili che dovessero pervenire al CALCIT, potranno essere alienati nei modi e nei termini ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione e dai Revisori dei Conti riuniti in unica seduta.

Titolo IV - SOCI

Art. 6 - Il Comitato liberamente costituito al fine di svolgere attività di cui al Titolo II ("Oggetto") si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Questi si distinguono in :

- onorari;
- fondatori;
- sostenitori;
- collaboratori.

Art. 7 - Sono soci onorari le persone od enti che verranno eletti dall'Assemblea del CALCIT su proposta dei soci fondatori, sostenitori e collaboratori, per meriti speciali di carattere culturale, operativo od altro che abbia dato eccezionale risultato al Comitato stesso.

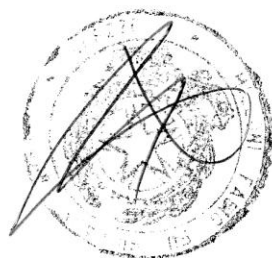
Art. 8 - Sono soci fondatori coloro che risultano iscritti nell'atto costitutivo del CALCIT nel 1978 (ASCOM e CO.FI.AR 2°).

Ad essi è riconosciuto il diritto di essere nominati per far parte del Consiglio di Amministrazione, salvo che a questo diritto non rinuncino espressamente.

Art. 9 - I soci sostenitori sono i componenti pro-tempore, i consigli di amministrazione dei due Enti fondatori e che in armonia con il Consiglio uscente del CALCIT propongono per la nomina un numero massimo di 8 amministratori per essere eletti nel Consiglio di Amministrazione del CALCIT.

Art. 10 - Sono soci collaboratori coloro che intervengono personalmente nell'attività del Comitato. Tra questi saranno scelti i restanti componenti il Consiglio di Amministrazione del CALCIT mediante votazione dell'Assemblea appositamente indetta.

Art. 11 - Le distinzioni di socio di cui sopra non escludono l'assommarsi, nella stessa persona, di tutte od alcune di dette qualifiche, e ciascuna persona, come sopra definita, può essere eletta nel Consiglio di Amministrazione del Comitato. Ogni socio, con qualifiche di cui sopra, può ricoprire cariche sociali ed ha diritto ad un voto in assemblea e nel Consiglio di Amministrazione.



Art. 11 Bis - Le adesioni al Comitato sono aperte a tutti coloro che ne facciano richiesta e che offrano la loro spontanea e distinta disponibilità al conseguimento di finalità di carattere sanitario, culturale, civile, sociale e solidaristico.

L'accoglimento avviene previo esame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

E' previsto il versamento di una quota annuale di sostegno, in misura minima che di volta in volta verrà stabilita dallo stesso Consiglio.

Nel caso che la domanda di ammissione a socio venga respinta, il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'interessato, senza peraltro obbligazione di motivazione.

La cessione della qualità di socio è altrettanto priva di formalità, tanto nel caso che la scelta sia diretta, a seguito di dimissioni o decesso, quanto nel caso di decisione del Consiglio di Amministrazione il socio che svolgesse in maniera prioritaria attività politica non può far parte del Consiglio di Amministrazione.

Al socio volontario, che fornisce gratuitamente le proprie prestazioni, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora occorra, il volontario potrà essere inviato a corsi di qualificazione, indipendentemente che il Comitato si avvalga prevalentemente di personale medico, paramedico e tecnico (Art. 4 lettera b) del presente Statuto); stanti la specificità e la qualifica degli interventi richiesti.

Art. 12 - Socio contribuente è colui che sostiene finanziariamente il Comitato, sotto qualsiasi forma, in una o più volte nel tempo. Il socio contribuente non ha diritto di voto in Assemblea.

Titolo V - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 - L'esercizio sociale decorre del 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

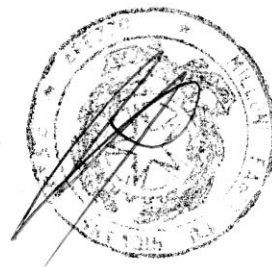
Titolo VI - ASSEMBLEA

Art. 14 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Può essere convocata, anche fuori della sede sociale, a Consiglio di Amministrazione con avviso da esporsi almeno quindici giorni prima presso la sede sociale e presso la segreteria avrà validità in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.

Il consiglio predispone che detto avviso sia pubblicato, inviato o recapitato, ai soci stessi.

L'assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'e-



esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre per il bilancio preventivo. L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito del suddetto consiglio gli eletti provvederanno alla ripartizione delle cariche.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza relativamente alle modifiche dello statuto o allo scioglimento dell'associazione.

Art. 16 - Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti i soci che risultino ammessi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta (anche in calce all'avviso di convocazione). Ogni socio non può rappresentare non più di 2 (due) soci.

Titolo VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Il Comitato CALCET è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da quindici membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - L'elezione degli amministratori spetta all'assemblea.

Art. 19 - Il Consiglio, elegge tra i propri membri un Presidente, due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, ed attribuisce altri incarichi specifici funzionali allo svolgimento dell'attività organizzativa del Comitato.

Il segretario può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri del Consiglio.

Art. 20 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dai Sindaci, con un limite minimo di sei (6) volte all'anno solare. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato. In via esemplificativa e non restrittiva, in quanto allo stesso attengono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spetta al Consiglio di:

- a) - formulare bilanci e presentarli all'assemblea secondo le disposizioni del presente statuto;
- b) - perseguire la raccolta di fondi (direttamente o attraverso organizzazione di manifestazioni diverse);
- c) - gestione di fondi per destinarli al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) - deliberare sulle proposte, organizzazione ed esecuzione di tutte le iniziative tendenti al raggiungimento degli scopi sociali.



ed Concludere contratti con Enti Pubblici o Privati, contrarre mutui passivi, assumere obbligazioni e conferire apposita delega, da trascrivere nell'opposto libro sociale, al Presidente o ad altro soggetto autorizzato nell'ambito del Consiglio per il compimento delle suddette operazioni e rilasciarne liberatorie quietanze.

Art. 22 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, od il Vicepresidente vicario in caso di assenza del primo, rappresenta a tutti gli effetti il Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale per quanto riguarda la gestione contabile del Comitato la firma del Presidente invece dovrà sempre essere abbinata ad altra di uno dei Vicepresidenti od a quella del Tesoriere.

Il consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo determinandone i limiti della delega.

Nell'ambito dei poteri conferiti dal presente statuto il Presidente può rilasciare deleghe ai Componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il presidente su apposita delega del Consiglio ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Calceit davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa ed in qualsiasi grado di Giurisdizione.

Art. 23 - Ai componenti il Consiglio di Amministrazione che ha richiedano spetterà il rimborso delle spese sostenute per il Comitato dietro presentazione della relativa nota spese.

Il Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale potrà avvalersi di uno o più consulenti medici da individuare nella persona del Primario del Centro Oncologico dell'Ospedale di Arezzo e nell'ambito di altri professionisti specialisti in materie oncologiche.

Titolo VIII - COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non spetta loro alcun compenso o rimborso spese. Sono nominati dall'assemblea.

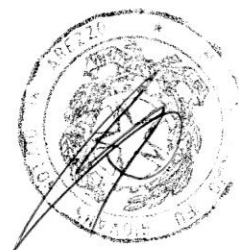
Titolo IX - BILANCIO

Art. 25 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede entro il 31 marzo di ogni anno alla compilazione del bilancio consuntivo col conto economico, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre entro il 30 aprile all'approvazione dell'assemblea.

Titolo X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

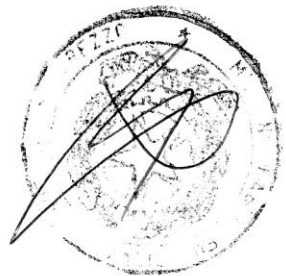
Art. 26 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, con l'obbligo di devolvere tutto il patrimonio netto all'Associazione



Ciechi Civili.

Titolo XI - DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 27 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi e regolamenti il volontariato.



La presente copia completa

di fogli

dieci

contiene

all'originale,

ANNESSO

Dr. Fabio Millosi

30 LUG. 2001



Roberto Millosi

SPAZIO NON UTILIZZABILE